

Chrono Express S.r.l.

**Procedura del Sistema di segnalazione  
delle violazioni (*Whistleblowing*)**

**Sommario**

<b>1.</b>	<b>Glossario .....</b>	<b>3</b>
<b>2.</b>	<b>Riferimenti normativi .....</b>	<b>4</b>
<b>3.</b>	<b>Gestore del canale di segnalazione interna .....</b>	<b>4</b>
<b>4.</b>	<b>Ambito di applicazione .....</b>	<b>5</b>
	4.1. <i>Ambito di applicazione oggettivo .....</i>	5
	4.2. <i>Ambito di applicazione soggettivo (Destinatari).....</i>	5
<b>5.</b>	<b>Segnalazione interna .....</b>	<b>6</b>
	5.1. <i>Canali di segnalazione interna .....</i>	6
	5.2. <i>Gestione della segnalazione .....</i>	7
<b>6.</b>	<b>Altri canali di segnalazione .....</b>	<b>8</b>
	6.1. <i>Canale di segnalazione esterno - ANAC .....</i>	9
	6.2. <i>Divulgazione pubblica .....</i>	9
	6.3. <i>Conflitto di interesse.....</i>	9
<b>7.</b>	<b>La riservatezza dei dati .....</b>	<b>9</b>
<b>8.</b>	<b>La tutela del Segnalante .....</b>	<b>10</b>
<b>9.</b>	<b>Adozione, verifica e revisione della procedura .....</b>	<b>11</b>
<b>10</b>	<b>Adozione, verifica e revisione della procedura.....</b>	<b>11</b>

## 4 1 Glossario

- **ANAC:** Autorità Nazionale Anticorruzione, Autorità con il potere di gestione delle segnalazioni esterne e di applicazione delle sanzioni.
- **Canali per le segnalazioni:** canali con cui è possibile effettuare le segnalazioni (interno, esterno, divulgazione pubblica, denuncia presso l'autorità giudiziaria o contabile).
- **Codice in materia di protezione dei dati personali** o **Codice Privacy:**Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196.
- **Contesto lavorativo:** attività lavorative o professionali, presenti o passate, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.
- **Decreto Whistleblowing:** Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24.
- **Divulgazione Pubblica:** rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.
- **Facilitatore:** Persona fisica che assiste il Segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata.
- **GDPR:** Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016.
- **Gestore Whistleblowing Gestore:** persona fisica interna all'impresa, ufficio interno ad essa o soggetto esterno, dotato di autonomia e adeguatamente formato, cui la Società affida la gestione del canale di segnalazione interna dalla medesima istituito, ai sensi dell'art. 4 co. 2 del Decreto *Whistleblowing*;
- **Informazioni sulle violazioni:** informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione con cui la persona segnalante o colui che sporge denuncia all'autorità giudiziaria o contabile intrattiene un rapporto giuridico, nonché gli elementi riguardanti condotte volte a occultare tali violazioni.
- **Ritorsione:** qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto. A titolo esemplificativo, sono forme di ritorsione: il licenziamento o la sospensione; la retrocessione di grado o la mancata promozione; il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro; la sospensione della formazione; l'imposizione o amministrazione di misure disciplinari, la nota di biasimo o altra sanzione, anche pecuniaria; la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo; il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine; la discriminazione, il trattamento svantaggioso o iniquo.
- **Segnalazione:** comunicazione scritta od orale del Segnalante, avente ad oggetto informazioni sulle violazioni di cui il Segnalante stesso è venuto a conoscenza nell'ambito del contesto lavorativo. In attuazione del Decreto *Whistleblowing*, le Segnalazioni possono essere inoltrate tramite: canale interno; canale esterno (in presenza di determinate condizioni espressamente declinate dal Decreto *Whistleblowing* ed indirizzando la comunicazione all'ANAC - vd. *infra*, § 6.1); divulgazione pubblica (in presenza di determinate condizioni espressamente declinate dal Decreto *Whistleblowing* - vd. *infra*, § 6.1); denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.
- **Segnalante:** soggetto che effettua una Segnalazione o una divulgazione pubblica, appartenente ad una delle seguenti categorie, individuate dall'art. 3 del Decreto *Whistleblowing*: Per tutti i suddetti soggetti, la tutela si applica anche: quando il rapporto giuridico di cui sopra non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali; durante il periodo di prova; successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.
- **Segnalato:** soggetto menzionato nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente.
- (la) **Società** o **Chrono Express:** Chrono Express S.r.l. con sede in Torino, Corso Vittorio Emanuele n. 6.

- **Violazioni:** comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e che consistono in:
  - 1) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei punti 3), 4), 5), e 6);
  - 2) condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, che non rientrano nei punti 3), 4), 5), e 6);
  - 3) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al Decreto *Whistleblowing* ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione Europea relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
  - 4) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea di cui all'art. 325 del Trattato sul finanziamento dell'Unione europea (TFUE) specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
  - 5) atti od omissioni riguardanti il mercato interno (merci, persone, servizi e capitali) di cui all'art. 26, par. 2, TFUE comprese le violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulla società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulla società;
  - 6) atti o comportamenti che vanificano le finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori indicati al punto 3), 4), 5).
- **Whistleblowing:** segnalazione effettuata in merito ad una violazione (incluso il fondato sospetto della commissione della medesima) che può essere presentata tramite i canali di segnalazione interni adottati dalla Società, tramite il canale esterno attivato dall'ANAC o divulgata pubblicamente.

## 5 2 Riferimenti normativi

- **Decreto Legislativo 20 giugno 2003, n. 196**, recante *“Codice in materia di protezione dei dati personali”* (Codice Privacy);
- **Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016**, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GDPR), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 4 maggio 2016 ed entrato in vigore il 24 maggio 2018;
- **Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, n. 2019/1937**, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione;
- **Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24**, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”* (Decreto *Whistleblowing*); in attuazione della direttiva (UE) 2019/1937, il decreto raccoglie in un unico testo normativo l'intera disciplina delle modalità di segnalazione (*Whistleblowing*), incluse le relative tutele, di violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui il segnalante sia venuto a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

## 6 3 Gestore del canale di segnalazione interna

Chrono Express S.r.l. ha nominato, quale soggetto Gestore del proprio canale di segnalazione interna, Delio Scarano, in quanto in possesso delle seguenti caratteristiche:

- non è gerarchicamente o funzionalmente subordinato e quindi riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione della Società;

- non svolge funzioni operative;
- non partecipa all'adozione degli eventuali provvedimenti decisionali conseguenti alle violazioni segnalate, che sono rimessi alle funzioni o agli organi aziendali competenti.

Il Gestore del canale:

- riceve, esamina e valuta le segnalazioni delle violazioni ricevute;
- assicura il corretto svolgimento del procedimento di segnalazione delle violazioni;
- riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione gli esiti del procedimento originato dalla segnalazione, ove rilevanti;
- garantisce la confidenzialità delle informazioni ricevute;
- garantisce la riservatezza del Segnalante e del presunto responsabile della violazione, ferme restando le regole che disciplinano le indagini o i procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria in relazione ai fatti oggetto della segnalazione;
- tutela adeguatamente il Segnalante contro condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali conseguenti alla segnalazione;
- è costantemente formato in relazione alla gestione del canale di segnalazione e cura la formazione al personale di Chrono Express, illustrando in maniera chiara, precisa e completa il procedimento di segnalazione interno adottato indicando i presidi posti a garanzia della riservatezza dei dati personali;
- pone a disposizione del Segnalante (vd. *infra*, § 4.2.) informazioni chiare sui canali, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne od esterne.

A Delio Scarano è altresì affidata la protocollazione e la gestione delle segnalazioni nonché la relativa istruttoria.

Il Gestore, quale persona fisica preposta alla ricezione e gestione delle segnalazioni, tratta i dati in qualità di soggetto autorizzato al trattamento ai sensi dell'art. 29, dell'art. 32 §4 del GDPR e dell'art. 2-*quaterdecies* del Codice *Privacy*.

## **7 Ambito di applicazione**

### **4.1 Ambito di applicazione oggettivo**

Ai sensi del Decreto *Whistleblowing*, la segnalazione deve riguardare una violazione, come sopra definita. In particolare, sono oggetto di segnalazione:

- illeciti rilevanti ai sensi del Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24;
- norme nazionali e/o europee, applicabili all'attività svolta da Chrono Express.

Restano escluse dalle segnalazioni ammissibili:

- le contestazioni, rivendicazioni o richieste di carattere personale che attengono esclusivamente ai rapporti individuali di lavoro ovvero ai rapporti con le figure gerarchicamente sovraordinate o con i colleghi, che seguiranno i canali tradizionali;
- richieste e segnalazioni di natura meramente commerciale.

### **7.2 Ambito di applicazione soggettivo (Destinatari)**

Ai sensi del Decreto *Whistleblowing*, possono segnalare e/o divulgare pubblicamente una violazione:

- i lavoratori subordinati di Chrono Express, a tempo determinato ed indeterminato, compresi i dirigenti;
- i lavoratori autonomi, liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso la Società;
- i collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso la Società;
- soggetti terzi che forniscono beni o prestano servizi presso Società;
- i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso Chrono Express;

- gli azionisti (persone fisiche) e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso la Società.

## 5 Segnalazione interna

### 5.1 Canale di segnalazione interna

Per la ricezione delle segnalazioni, Chrono Express utilizza i seguenti canali interni, istituiti sentite le organizzazioni sindacali di cui all'art. 51 D. Lgs. n. 81/2015:

- **comunicazione cartacea**, indirizzata a mezzo di lettera raccomandata a Responsabile procedure WB Chrono Express, al seguente recapito: Corso Vittorio Emanuele n° 10123 Torino. La segnalazione deve essere preferibilmente inserita in due buste chiuse: la prima con i dati identificativi del Segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento; la seconda con la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del Segnalante dalla segnalazione. Entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "riservata al Gestore *Whistleblowing*". Quest'ultimo deve: (a) garantire la riservatezza dell'identità del Segnalante e del contenuto delle buste; (b) procedere all'archiviazione della segnalazione attraverso idonei strumenti che permettano di garantire la riservatezza dei soggetti tutelati.
- **segnalazione orale**, tramite contatto telefonico all'utenza fissa 0118930021 (non sottoposta a procedura di registrazione), presidiata dall'Organismo di Vigilanza della Società. Al momento della ricezione della segnalazione, il Gestore documenta la medesima mediante resoconto dettagliato ed il relativo contenuto viene controfirmato dal Segnalante, previa verifica ed eventuale rettifica. Il Gestore deve: (a) garantire la riservatezza dell'identità del Segnalante; (b) procedere all'archiviazione della segnalazione attraverso idonei strumenti che permettano di garantire la riservatezza dei soggetti tutelati.
- **incontro diretto e riservato con il Gestore del canale di segnalazione interna**, contattando l'utenza fissa 0118930021 (non sottoposta a procedura di registrazione), presidiata dall'Organismo di Vigilanza della Società. La segnalazione viene acquisita mediante incontro diretto - previa presentazione dell'informativa del trattamento dei dati personali e delle indicazioni necessarie per reperire *online* il testo completo di tale informativa - da parte del Gestore. L'incontro avviene entro il termine di 15 giorni dalla richiesta, in un luogo adatto a garantire la riservatezza del Segnalante. Il Gestore procede - previsto consenso del Segnalante - a stilare un verbale che viene sottoscritto da entrambi al termine dell'incontro o, in alternativa, a stilarlo successivamente e ad inviarlo, entro sette giorni dall'incontro, al Segnalante tramite e-mail all'indirizzo non aziendale da quest'ultimo comunicato in modo da poterne verificare, rettificare e confermare il contenuto.

Nel caso di ricezione di segnalazioni anonime, qualora risultino puntuali, circostanziate e supportate da idonea documentazione, esse vengono equiparate da Chrono Express alle segnalazioni ordinarie. In ogni caso, le segnalazioni anonime vengono registrate dal Gestore, che conserva la relativa documentazione attraverso strumenti idonei affinché siano garantite al Segnalante anonimo - che sia stato successivamente identificato e che abbia subito ritorsioni - le tutele previste per il *whistleblower*.

Qualora la segnalazione interna sia presentata ad un soggetto diverso dal Gestore, laddove il Segnalante dichiari espressamente di voler beneficiare delle tutele in materia *whistleblowing* o tale volontà sia desumibile dalla segnalazione (per esempio, dall'apposizione del termine "*whistleblowing*" nella segnalazione o dal richiamo alla normativa in materia), la segnalazione è considerata segnalazione di *whistleblowing* e va trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al Gestore, dando contestuale notizia della trasmissione al Segnalante. In tal caso, il Gestore traccia la segnalazione con le medesime modalità utilizzate per la gestione di quella cartacea.

Diversamente, qualora il Segnalante non dichiari espressamente di voler beneficiare delle tutele, o detta volontà non sia desumibile dalla segnalazione, detta segnalazione è considerata quale segnalazione ordinaria.

La segnalazione deve contenere:

- l'indicazione del nominativo della Società cui la violazione afferisce;
- una chiara e completa descrizione dei fatti e dei comportamenti considerati in contrasto con la normativa;
- se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui i fatti ed i comportamenti sono stati commessi;

- se conosciute, le generalità o altri elementi (quali la qualifica e il servizio in cui svolge l'attività) che consentano di identificare il/i soggetto/i che ha/hanno posto in essere i fatti e i comportamenti segnalati;
- l'indicazione di eventuali altri soggetti in grado di riferire sui fatti e i comportamenti segnalati;
- l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti e comportamenti;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti e dei comportamenti segnalati;
- l'eventuale sussistenza di un interesse personale collegato alla segnalazione.

## 5.2 Gestione della segnalazione

La segnalazione è acquisita dal Gestore, il quale:

- entro sette giorni dalla data di ricezione, rilascia al Segnalante avviso di ricevimento della segnalazione;
- mantiene le interlocuzioni con il Segnalante e può richiedere a quest'ultimo, se necessario, integrazioni;
- dà diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- fornisce riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

Per "riscontro" si intende la comunicazione al Segnalante delle informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione.

Per "seguito" si intende l'azione intrapresa dal soggetto cui è affidata la gestione della segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate. Per poter dare corretto seguito alla segnalazione, è necessario anzitutto che il Gestore valuti la sussistenza dei requisiti essenziali della segnalazione onde poter quindi accordare al Segnalante le tutele previste.

Il Gestore procede preliminarmente a valutare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità; la segnalazione viene considerata inammissibile e viene archiviata dal Gestore per i seguenti motivi:

- a) assenza di elementi di fatto riconducibili alle Violazioni tipizzate nell'art. 2, co. 1, lett. a), del Decreto *Whistleblowing* (vd. *supra*, § 4.1.);
- b) assenza dei presupposti per l'effettuazione della segnalazione con riferimento all'ambito di applicazione soggettivo della disciplina in materia di *Whistleblowing* (vd. *supra*, § 4.2.);
- c) manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti;
- d) accertato contenuto generico della segnalazione, tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente, tale da non far comprendere il contenuto stesso della segnalazione.

Nei casi di cui alla lett. d), il Gestore, ove quanto denunciato non sia adeguatamente circostanziato, può chiedere al Segnalante elementi integrativi.

Per lo svolgimento dell'istruttoria, il Gestore può mantenere le interlocuzioni con il Segnalante, chiedendo allo stesso chiarimenti, documenti e informazioni ulteriori.

Ove necessario, può anche acquisire atti e documenti da altre funzioni aziendali, avvalersi del loro supporto, coinvolgere risorse esterne (ad es. consulenti, analisti forensi, tecnici, investigatori privati), avendo sempre cura che non sia compromessa la tutela della riservatezza del Segnalante e del Segnalato.

Tutte le indagini devono essere condotte tempestivamente, senza protrarsi più a lungo di quanto non sia ragionevolmente necessario dato l'oggetto della segnalazione, e devono essere condotte secondo imparzialità e indipendenza.

Le indagini devono essere svolte nella massima riservatezza ad ogni livello, dal ricevimento della segnalazione alla conclusione della procedura. La riservatezza si applica ai fatti oggetto di indagine, alla/e persona/e coinvolta/e e/o menzionata/e, all'oggetto della segnalazione, al procedimento seguito, ai materiali e alle informazioni raccolte e ai risultati della procedura. Tutti coloro che sono coinvolti nell'indagine sono tenuti a non diffondere alcuna informazione alle persone che non siano direttamente coinvolte nell'indagine stessa.

Il procedimento adottato dalla Società garantisce la riservatezza dei dati personali del segnalante e del presunto responsabile della violazione, in conformità con quanto previsto dalla normativa in materia di *privacy*, ferme restando le regole che disciplinano le indagini o i procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria in relazione ai fatti oggetto della segnalazione. I soggetti che ricevono, esaminano e valutano le segnalazioni, il

Gestore e ogni altro soggetto coinvolto nel processo hanno l'obbligo di garantire la riservatezza delle informazioni ricevute, anche in merito all'identità del Segnalante che, in ogni caso, deve essere opportunamente tutelato da condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali conseguenti alla segnalazione.

Il Gestore archivia la segnalazione, tenendo traccia delle motivazioni che hanno condotto all'archiviazione, quando:

- all'esito delle verifiche effettuate non siano emersi elementi tali da far sospettare che la violazione segnalata si sia effettivamente verificata;
- la descrizione dei fatti risulti palesemente infondata e/o in malafede e/o di contenuto talmente generico da non permettere alcuna verifica in merito alla stessa;
- le comunicazioni riguardino circostanze/fatti già noti e oggetto di precedenti segnalazioni effettuate secondo la presente procedura;
- il Segnalante abbia ommesso di fornire i chiarimenti/le delucidazioni richiesti/e necessari alla conclusione dell'istruttoria.

Laddove, invece, si ravvisi il *fumus* di fondatezza della segnalazione, il Gestore:

- identifica, di concerto con ogni altra funzione competente, le eventuali misure correttive da attuare (interventi su processi, procedure o presidi di controllo) e le relative tempistiche;
- invia le evidenze raccolte ai soggetti preposti ai provvedimenti decisionali, per la valutazione di eventuali provvedimenti disciplinari da adottare;
- nel caso di violazioni di particolare gravità, trasmette immediatamente le evidenze al Consiglio di Amministrazione della Società.

Con riferimento al "riscontro" da effettuare entro il termine di tre mesi, si evidenzia che lo stesso può consistere nella comunicazione dell'archiviazione, nell'avvio di un'inchiesta interna ed eventualmente nelle relative risultanze, nei provvedimenti adottati per affrontare la questione sollevata, nel rinvio a un'autorità competente per ulteriori indagini.

Il medesimo riscontro, da rendersi nel termine di tre mesi, può anche essere meramente interlocutorio, giacché possono essere comunicate le informazioni relative a tutte le attività sopra descritte che si intende intraprendere e lo stato di avanzamento dell'istruttoria. In tale ultimo caso, terminata l'istruttoria, gli esiti dovranno comunque essere comunicati al Segnalante.

Il Gestore garantisce:

- la conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni e le relative attività di verifica, nonché gli eventuali provvedimenti decisionali adottati dalle funzioni competenti in appositi archivi cartacei/informatici, assicurando adeguati livelli di sicurezza/riservatezza;
- la conservazione dei dati inerenti alle segnalazioni per un periodo di tempo non superiore a cinque anni, a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, e l'utilizzo degli stessi coerentemente con le finalità per le quali questi sono stati raccolti o successivamente trattati e comunque nel rispetto della vigente normativa in tema di protezione dei dati personali.

Chrono Express assicura la tutela del Segnalante contro qualsiasi azione ritorsiva che potrebbe subire e/o essere adottata in ragione della segnalazione effettuata. Pertanto, qualora il Segnalante, a seguito dell'accertamento della segnalazione, ritenga di aver subito condotte ritorsive, può - ferme le altre forme di tutela - inoltrare una nuova segnalazione avente ad oggetto le ritorsioni subite, affinché siano adottati i provvedimenti necessari per ripristinare la situazione e/o per rimediare alle conseguenze negative connesse alla discriminazione, nonché avviare tutti i provvedimenti che saranno ritenuti necessari, eventualmente anche disciplinari.

Chrono Express si riserva la facoltà di irrogare specifiche sanzioni nei confronti del Segnalante, ove possibile, nel caso di segnalazioni effettuate con dolo o colpa grave o che si dovessero rivelare false, infondate, con contenuto diffamatorio o comunque effettuate al solo scopo di danneggiare la Società, il Segnalato o altri soggetti interessati dalla segnalazione. Chrono Express potrà inoltre intraprendere le opportune iniziative anche in sede giudiziaria.

## 6 Altri canali di segnalazione

## 6.1 Canale di segnalazione esterna - ANAC

Il Segnalante può effettuare la segnalazione esterna all'ANAC se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

- non è prevista, nell'ambito del contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dalla legge;
- il Segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- il Segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione tramite il canale interno, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito oppure che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse

Le procedure per la segnalazione sono definite dall'ANAC e pubblicate sul proprio sito Internet.

## 6.2 Divulgazione pubblica

Il Segnalante che effettua una divulgazione pubblica beneficia della protezione prevista dal Dlgs 24/23 qualora al momento della divulgazione pubblica ricorra in una delle seguenti condizioni:

- abbia trasmesso la segnalazione tramite il canale interno e/o esterno e non sia stato dato riscontro nei termini previsti dalla legge;
- abbia fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- abbia fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto (ad esempio, sussiste il rischio che siano occultate o distrutte prove o il fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o sia coinvolto nella violazione).

## 6.3 Conflitto di interessi

Nelle ipotesi di conflitto di interessi, ovvero quelle in cui il gestore della segnalazione coincide con il segnalante, con il segnalato o sia comunque una persona coinvolta o interessata dalla segnalazione, la segnalazione può essere effettuata all'ANAC.

## 7 La riservatezza dei dati

Chrono Express pone in essere appositi presidi a garanzia della riservatezza dei dati personali del Segnalante, del presunto responsabile della violazione nonché dell'eventuale Facilitatore e di altri soggetti comunque coinvolti e menzionati nella segnalazione.

Le informazioni e ogni altro dato personale acquisiti in applicazione della presente procedura sono trattati nel rispetto del GDPR e del Codice in materia di protezione dei dati personali. Nell'apposita sezione ("*Segnalazioni*") del sito Internet della Società (<https://chronoexpress.it>), viene resa disponibile una specifica informativa in materia di protezione dei dati personali trattati in applicazione della presente procedura.

In particolare, i dati personali trattati ai fini delle presenti regole devono essere:

- limitati a quelli strettamente e obiettivamente necessari per verificare la fondatezza della segnalazione e per la relativa gestione;
- trattati lecitamente e secondo correttezza;
- conservati per un periodo non superiore a cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, salvi i casi di procedimenti giudiziari avviati o in corso o richieste differenti da parte dell'Autorità Giudiziaria.

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse. L'identità del Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso dello stesso Segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati.

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del Segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del Segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso del Segnalante alla rivelazione della propria identità. È dato avviso al Segnalante, mediante comunicazione scritta, delle ragioni della rivelazione dei dati riservati, nell'ipotesi di cui sopra, nonché nelle procedure di segnalazione quando la rivelazione della identità del Segnalante (e di qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità) è indispensabile anche ai fini della difesa del Segnalato.

Chrono Express tutela l'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore del Segnalante.

La persona coinvolta può essere sentita, ovvero, su sua richiesta, è sentita, anche mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti.

I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del GDPR possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall'art. 2-*undecies* del Codice in materia di protezione dei dati personali.

Tutte le unità organizzative coinvolte nelle attività disciplinate dalla procedura assicurano, ciascuna per quanto di propria competenza, la tracciabilità dei dati e delle informazioni e provvedono alla conservazione della documentazione prodotta, cartacea e/o elettronica, in modo da consentire l'ricostruzione delle diverse fasi del processo stesso, garantendone sempre la riservatezza e la protezione dei dati personali del Segnalante e del Segnalato.

## **8 La tutela del Segnalante**

Chrono Express tutela adeguatamente il Segnalante contro condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali conseguenti alla segnalazione, in un clima di rispetto della dignità dello stesso.

In particolare, la Società tutela i segnalanti da qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione e assicura in ogni caso la massima riservatezza circa la loro identità, fatti salvi gli obblighi di legge.

Ai sensi del Decreto *Whistleblowing*:

- sono vietati atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti nei confronti del segnalante, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione. Sono nulli il licenziamento ritorsivo e le misure organizzative aventi effetti negativi diretti o indiretti sulle condizioni di lavoro, se non sia dimostrato che non abbiano natura ritorsiva e che si fondino su ragioni estranee alla segnalazione;
- l'adozione di misure discriminatorie può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro;
- il sistema disciplinare interno previsto dal Decreto 231 e dal Modello 231 si applica qualora: siano violati gli obblighi di riservatezza sull'identità del Segnalante o i divieti di atti discriminatori o ritorsivi; sia ostacolato l'invio di una segnalazione; non vengano effettuate attività di analisi e verifica delle segnalazioni ricevute; siano presentate segnalazioni false con dolo e colpa grave.

Il soggetto che ritenga di avere subito una discriminazione per avere segnalato un illecito, deve informarne il Gestore che, valutata la sussistenza degli elementi, segnala l'ipotesi di discriminazione:

- al Consiglio di Amministrazione;
- al Responsabile gerarchico dell'autore della presunta discriminazione.

Il Consiglio di Amministrazione, con il supporto del Responsabile gerarchico, valuta tempestivamente l'opportunità/necessità di adottare atti o provvedimenti volti ad interrompere i comportamenti discriminatori e/o per rimediare agli effetti negativi della discriminazione in via amministrativa e la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del Dipendente autore della discriminazione.

La tutela del Segnalante si applica anche qualora la segnalazione o la divulgazione pubblica sia avvenuta quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato oppure successivamente allo scioglimento dello stesso.

Beneficiano delle predette tutele anche i Facilitatori e i soggetti operanti nel medesimo Contesto lavorativo che hanno un rapporto abituale o di parentela con il Segnalante.

## 9 Sistema sanzionatorio

E' soggetto a sanzioni pecuniarie e disciplinari chiunque si renda responsabile di una delle seguenti condotte:

- compimento di atti di ritorsione ai danni del segnalante o delle persone collegate in relazione a segnalazioni;
- ostacolo o tentato ostacolo all'effettuazione della segnalazione;
- violazione degli obblighi di riservatezza previsti dalla procedura e dal decreto whistleblowing;
- mancata istituzione dei canali di segnalazione secondo i requisiti previsti dal decreto whistleblowing;
- mancata adozione di una procedura per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni o mancata conformità della stessa al decreto whistleblowing;
- mancata verifica e analisi delle segnalazioni ricevute.

Per quanto concerne le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla normativa, il Decreto elenca le seguenti:

- a) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che la persona fisica individuata come responsabile abbia commesso ritorsioni;
- b) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che la persona fisica individuata come responsabile abbia ostacolato la segnalazione o abbia tentato di ostacolarla;
- c) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che la persona fisica individuata come responsabile abbia violato l'obbligo di riservatezza di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 24/2023. Restano salve le sanzioni applicabili dal Garante per la protezione dei dati personali per i profili di competenza in base alla disciplina in materia di dati personali;
- d) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione; in tal caso responsabile è considerato l'organo di indirizzo sia negli enti del settore pubblico che in quello privato;
- e) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l'adozione di tali procedure non è conforme a quanto previsto dal decreto; in tal caso responsabile è considerato l'organo di indirizzo sia negli enti del settore pubblico che in quello privato;
- f) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute; in tal caso responsabile è considerato il gestore delle segnalazioni;
- g) da 500 a 2.500 euro, quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità civile della persona segnalante per diffamazione o calunnia nei casi di dolo o colpa grave, salvo che la medesima sia stata già condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria.

## 10 Adozione, verifica e revisione della procedura

La presente procedura è adottata dal Consiglio di Amministrazione di Chrono Express, così come ogni sua successiva revisione.